



# Comune di Fiumara

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA  
Via XXVIII Ottobre n° 2 – Tel 0965.750003 – Fax 0965.750832  
Codice fiscale 80003310804/partita iva 00722090800  
Sito web: www.comune.fiumara.it

Prot. n. 1236

Data 05.05.2020

## ORDINANZA N° 16 DEL 05.05.2020

**OGGETTO: Gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019: Revoca ordinanza n. 13 del 24.03.2020 e apertura cimitero comunale dal 05.05.2020 con prescrizioni.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- L'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

#### VISTI E RICHIAMATI:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- L'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- il D.P.C.M. del 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020: *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020: recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

#### **RICHIAMATI:**

- La legge 23 agosto 1988, n. 400;
- L'ordinanza sindacale - Comune di Fiumara n. 13 del 24.03.2020, con la quale si è disposta la chiusura del cimitero comunale;
- la circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 1° aprile 2020 recante «Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione», con particolare riferimento ai punti e) e g);

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, **le cui disposizioni si applicano dal 04/05/2020 al 17/05/2020**, il quale **all'art. 1, comma 1, lett. i)** ha previsto che: *“sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;
- la Circolare ministeriale sulla effettuazione delle cerimonie funebri;

**CONSIDERATO** che il medesimo D.P.C.M. 26 aprile 2020, all'art. 1, comma 1, lett. a) consente gli spostamenti finalizzati ad *“incontrare congiunti”*, ovviamente nel rispetto delle norme relative al divieto di assembramento, distanziamento sociale ed utilizzo DPI;

**RITENUTO** che:

- si possa – per analogia ed in applicazione dei principi dettati dagli atti normativi appena richiamati, consentire nuovamente l'accesso al civico Cimitero, al fine di rendere possibili da un lato le cerimonie funebri e dall'altro le visite ai propri cari deceduti, ovviamente nel rispetto di stringenti misure di contenimento organizzative ed igienico-sanitarie, al fine di tutelare la salute pubblica e di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti;
- l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica una chiara tendenza al contenimento del contagio e quindi risulta possibile prevedere misure di alleggerimento delle restrizioni in e tra queste quella relativa alla frequentazione del cimitero comunale;
- proprio in considerazione del miglioramento del quadro epidemiologico, di poter disporre la revoca della sopra richiamata ordinanza n. 13 del 24.03.2020, consentendo anzitempo l'accesso dei visitatori al cimitero cittadino, seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento;

**VISTO** l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”*;

**TENUTO CONTO** che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

#### **ORDINA**

- la REVOCA della propria ORDINANZA n. 13 del 24 marzo 2020;

## **DISPONE**

- A far data dal 05 maggio 2020, e salvo ulteriori disposizioni dettate dall'andamento epidemiologico e da successivi provvedimenti governativi e regionali in materia, la riapertura del Cimitero comunale, condizionata alle seguenti misure organizzative ed igienico-sanitarie:
  - a) E' consentita, in attuazione del D.P.C.M. 26.04.2020, la effettuazione di cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie (mascherine) e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; in caso di celebrazione al chiuso, il locale deve avere una capienza adeguata al richiesto distanziamento e andrà previamente sanificato a cura e spese dei richiedenti;
  - b) I partecipanti dovranno allontanarsi quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro;
  - c) La forma liturgica della celebrazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità ecclesiastica: in ogni caso deve essere evitato il contatto fisico;
  - d) E' consentito l'accesso al Cimitero al fine di effettuare visite ai congiunti deceduti, con l'obbligo di indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
  - e) È consigliato l'uso di guanti;
  - f) È fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone;
  - g) È vietato l'assembramento;
  - h) da parte di un solo componente per nucleo familiare, per un tempo massimo di permanenza all'interno del complesso di 30 minuti, indossando guanti e mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
- Il personale dell'U.T.C. è incaricato di porre in essere gli atti necessari alla riapertura del Cimitero comunale.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, il quale prevede anche il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

## **SI PRECISA**

- che la presente ordinanza ha scopi puramente precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali.

## **SI DISPONE, altresì**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line;
- che copia del medesimo sia trasmesso:
  - ✓ alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria,
  - ✓ alla Presidenza della Regione Calabria;
  - ✓ al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Reggio Calabria,
  - ✓ ai componenti del C.O.C. del Comune di Fiumara,
  - ✓ al Comando – Stazione dei Carabinieri di Fiumara;

**AVVERTE**

Gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sez. di Reggio Calabria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Fiumara, li 05.05.2020



**IL SINDACO**  
Vincenzo Pensabene

A handwritten signature in black ink is written over the printed name "Vincenzo Pensabene". The signature is enclosed within a hand-drawn oval.